



Client briefing

Novembre 2019

Codice della crisi d'impresa

Gli indici dell'allerta

Il presente aggiornamento, che segue il nostro precedente approfondimento n. 2/2019, si incentra sulla descrizione degli indici dell'allerta elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ("CNDCEC") recentemente pubblicati.¹

1. Il compito del CNDCEC

L'art. 13, comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa ("CCI"), di cui al d.lgs. 14/2019, ha individuato nel CNDCEC l'organo al quale affidare l'individuazione degli indici che, valutati unitariamente, consentono di rilevare la sussistenza di uno stato di crisi, e che devono essere elaborati con cadenza almeno triennale e in riferimento ad ogni tipologia di attività economica.

Detti indici sono strumentali all'identificazione di eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta. L'altra tipologia di indicatori della crisi espressamente prevista nel CCI è il reiterato ritardo nei pagamenti da parte del debitore.

1.1. Una questione di misure

Nel documento presentato dal CNDCEC è stato chiarito che gli indici dell'allerta fanno riferimento a confronti tra grandezze economico, patrimoniali e finanziarie con la finalità di rappresentare la "sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi"². A tale scopo sono indici significativi quelli che misurano (i) la sostenibilità

SOMMARIO

1. Il compito del CNDCEC.....	1
1.1. Una questione di misure.....	1
2. Gli indici della crisi.....	2
2.1. Un sistema gerarchico e sequenziale.....	2
2.2. L'elaborazione di indici specifici	3
3. Conclusioni	3

¹ Il documento "Crisi di Impresa - Gli Indici dell'Allerta" pubblicato in data 28 ottobre 2019 risulta accessibile al sito del CNDEC al link <https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1384376&plid=323354>. Tali indici elaborati dal CNDEC sono soggetti all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

² Art. 13, comma 1° CCI.

degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare; e (ii) l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Giova rammentare altresì che i suddetti valori devono essere valutati in chiave prospettica, in coerenza con l'impostazione data dal legislatore, secondo la quale l'imprenditore deve essere in grado di anticipare l'eventuale inadeguatezza "dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"³ e quindi di adottare idonei interventi correttivi.

2. Gli indici della crisi

Nella costruzione degli indici di cui all'art. 13 del CCI, il CNDCEC ha tenuto in considerazione i seguenti principi (i) la necessaria unitarietà nella valutazione dei sintomi provenienti dall'analisi del complesso degli indici; (ii) l'efficacia, intesa come la capacità di identificare correttamente i segnali dell'esistenza di una crisi futura; e (iii) la semplicità d'uso in ragione della limitata quantità di risorse necessarie per il calcolo degli indici.

2.1. Un sistema gerarchico e sequenziale

Il rilevamento degli indicatori di crisi deve avvenire secondo un sistema gerarchico in cui la valutazione degli indici è realizzata sulla base di una specifica sequenza logica articolata in diversi "livelli" (come evidenziato dallo schema n. 1 in calce al presente documento):

- Livello 1 - Patrimonio netto negativo

La presenza di un patrimonio netto negativo (o al di sotto del minimo legale per le società di capitali), costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale e rappresenta un indice di crisi. Tale circostanza può essere comunque superata da una ricapitalizzazione.

Se il patrimonio netto è positivo si passa alla verifica del secondo livello.

- Livello 2 - Debt Service Coverage ratio ("DSCR")
Il DSCR, è un indice che utilizza dati prognostici ed è calcolato come rapporto tra i

cash flow generati nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Un valore superiore ad 1 indica la sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di sei mesi. Di converso, un valore inferiore ad 1 è indicativo della difficoltà dell'impresa di rimborsare i debiti a breve termine, e quindi sussiste una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

Ai fini del calcolo del DSCR, è doveroso precisare che (i) detto indice può essere impiegato soltanto a condizione che gli organi di controllo, secondo il loro giudizio professionale, non ritengano inaffidabili i dati prognostici assunti per il loro calcolo; e (ii) la stima del dato prognostico è comunque compito dell'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso agli adeguati assetti organizzativi, in virtù dell'obbligo di valutare costantemente l'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione (art. 14, comma 1 del CCI).

- Livello 3 - Indici settoriali ex art. 13, comma 2 CCI

Qualora il patrimonio netto sia positivo e il valore del DSCR non sia disponibile oppure non sia ritenuto sufficientemente affidabile in ragione dell'inadeguatezza dei dati prognostici, devono essere verificati i seguenti "indici settoriali", identificati dal CNDCEC in relazione allo specifico settore di attività (vedasi lo schema n. 2 in calce al presente documento):

- (i) **indice di sostenibilità degli oneri finanziari**, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- (ii) **indice di adeguatezza patrimoniale**, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- (iii) **indice di ritorno liquido dell'attivo**, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- (iv) **indice di liquidità**, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; e
- (v) **indice di indebitamento previdenziale e tributario**, in termini di rapporto tra

³ Art. 2, lett. a) CCI.

l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

I cinque indici suindicati sono attendibili se verificati contemporaneamente. La singola valutazione di ciascuno di essi fornirebbe, infatti, un'immagine parziale degli eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal legislatore ex art. 13, comma 2 del CCI impone, quindi, la verifica del superamento congiunto di tutte e cinque le soglie stabilite per tali indici.

2.2. L'elaborazione di indici specifici

Il CNDCEC, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 13, comma 2 del CCI, ha, altresì, individuato ulteriori indici specifici per la rilevazione di eventuali situazioni di crisi con riferimento a particolari tipologie di imprese:

- Imprese costituite da meno di due anni

Per questa tipologia di imprese l'unico indice rilevante è il patrimonio netto negativo. Qualora, invece, l'impresa o la società neo-costituita sia succeduta o sia subentrata ad altra nella titolarità o nella conduzione dell'azienda, si applicano le regole generali.

- Imprese in liquidazione

A condizione che abbiano cessato la loro attività, le imprese in liquidazione sono misurate dall'indice dato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società.

Altri indicatori di crisi per le imprese in liquidazione sono la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o un DSCR con valore inferiore ad 1.

Si evidenzia, altresì, che la presenza di un patrimonio netto negativo non indica uno stato di crisi, in quanto il segno negativo potrebbe essere il risultato di un minore valore contabile (o valore di libro) degli *assets* rispetto a quanto realizzabile dalla loro dismissione.

- Start-up e PMI innovative

In relazione alle start-up innovative e alle PMI innovative, l'indice di rilevazione degli indizi di crisi si riferisce alla capacità di ottenere le


risorse finanziarie (da soci, obbligazionisti, banche, e intermediari finanziari) e le sovvenzioni e/o contributi pubblici per la prosecuzione dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. Nello specifico, l'indice è calcolato attraverso il DSCR in considerazione del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto imprenditoriale.

Giova, altresì, rilevare che l'assenza di ricavi o eventuali risultati economici negativi non sono rilevanti per l'identificazione di un eventuale stato di crisi.

3. Conclusioni

La rilevazione periodica dei sopra descritti indici della crisi è funzionale al monitoraggio costante dell'impresa che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del CCI, l'organo amministrativo deve compiere in relazione all'equilibrio economico finanziario e al prevedibile andamento della gestione. Pertanto, ogni impresa deve essere dotata di un adeguato assetto organizzativo e di un efficace sistema informativo che consentano di verificare con frequenza almeno semestrale, tali indicatori al fine di controllare costantemente lo stato di salute dell'impresa e prevenire un vero e proprio stato di crisi e di insolvenza.

Schema n. 1



Fonte: CNDCEC, *Indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza*, ed. il Sole 24 Ore.

Schema n. 2

SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA				
	ONERI FINAN. /RICAVI %	PATR. NETTO /DEB. TOTALI %	LIQUIDITÀ BREVE TER. (ATTIVITÀ A BREVE/PASSIVITÀ BREVE) %	CASH FLOW /ATTIVO %	(INDEB. PREV. + TRIB.) /ATTIVO %
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
(B) Estrazione (C) manifattura (D) Prod. energia/gas	3,0	7,6	93,7	0,5	4,9
(E) Forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) Trasm. energia/gas	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
(F41) Costruzione di edifici	3,8	4,9	108,0	0,4	3,8
(F42) Ingegneria civile (F43) Costr. specializzate	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3
(G45) Comm. ingrosso e dett. auto (G46) Comm. ingrosso (D) Distrib. energia/gas	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
(G47) Comm. dettaglio (I56) Bar e Ristoranti	1,5	4,2	89,8	1,0	7,8
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5	4,1	86,0	1,4	10,2
(JMN) Servizi alle imprese	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
(PQRS) Servizi alle persone	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

Fonte: CNDCEC, *Indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza*, ed. il Sole 24 Ore

Contatti



20122 MILANO

C.so Europa, 15
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816

00198 ROMA

Via Guido D'Arezzo, 18
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921

35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979521

30135 VENEZIA

Santa Croce, 251 - Palazzo Condulmer
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469

80539 MÜNCHEN

Ludwigstraße 10
Tel. +49 (0) 89 99016090
Fax +49 (0) 89 990160999

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.